

---

## IL PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIÙ LIQUIDA NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

(aggiornamento al 2.9.2015)

Schema di **Giulio SPINA\***

### GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.03.2015, n. 5724](#)

**Ragione più liquida: prevale l'economicità processuale. No al giudicato implicito, sì all'assorbimento improprio.**

*Per il principio della ragione più liquida si può non esaminare la spettanza del diritto oggetto di lite, sicchè si è in presenza non già di un giudicato implicito sull'esistenza del diritto oggetto di pretesa, ma di c.d. assorbimento improprio, che non importa onere di impugnazione da parte del soggetto vittorioso. Infatti, com'è noto, il criterio della ragione più liquida non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire "economico" del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta e di per sè sufficiente. Anche la dottrina è concorde sull'ammissibilità dell'applicazione della ragione più liquida e sul fatto che essa non importa formazione di giudicato implicito sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscano indispensabile presupposto logico-giuridico.*

[Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.1.2015, n. 1193](#)

**Ragione più liquida: il giudice non deve sempre pronunciarsi su tutta la domanda**

*In applicazione del principio della "ragione più liquida", in una prospettiva che valorizza le esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dall'art. 111 Cost., è imposto un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, e consente di sostituire il profilo di evidenza a quello*

---

\* Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile* (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

*dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , con il risultato che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.*

[Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.7.2013, n. 16630](#)

### **Rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto e giudicato: la questione torna alle Sezioni Unite**

*Deve ritenersi che l'affermazione – trasparente dalla sentenza n. 14828 del 2012 delle Sezioni unite – secondo la quale, nel caso in cui sia rilevata d'ufficio la questione di nullità del contratto, la decisione su di essa non dà luogo a giudicato se non su esplicita richiesta delle parti, non pare conciliabile con l'asserzione in virtù della quale, ove la questione di nullità non sia sollevata, la decisione sulla risoluzione è idonea a determinare la formazione di un giudicato implicito sulla "non nullità" del contratto stesso. Infatti, la prima affermazione implica che si tratti di questione pregiudiziale non in senso logico, ma in senso tecnico (alla quale si rivolge l'art. 34 c.p.c.), suscettibile di accertamento solo "incidenter tantum" in mancanza di domanda di parte, cosicché sarebbe inidonea a comportare la formazione di un giudicato implicito, il quale presuppone una pregiudizialità in senso logico. Al riguardo costituisce principio pacifico che, in tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise "incidenter tantum", e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa.*

*Si ritiene di non poter pienamente condividere il principio di diritto (e le relative motivazioni a sostegno) della sentenza delle Sezioni unite n. 14828 del 4 settembre 2012, nella parte in cui, per un verso, si afferma che, poiché la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere, previa provocazione del contraddittorio sulla questione, di rilevare ogni forma di nullità del contratto stesso (salvo che non sia soggetta a regime speciale) e, per altro verso, si asserisce che il medesimo giudice di merito accerta la nullità "incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che non sia proposta la relativa domanda, pervenendosi, tuttavia, alla conclusione che il giudicato implicito sulla validità del contratto si forma tutte le volte in cui la causa relativa alla risoluzione sia stata decisa nel merito (e ciò deve ritenersi si verrebbe a verificare – anche nell'ipotesi come quella specificamente ricorrente nella controversia oggetto del ricorso in esame – di suo rigetto per effetto della ritenuta "ragione più liquida", ovvero in virtù dell'esclusivo esame di una questione assorbente idonea, da sola, a sorreggere la decisione del giudice adito, che non abbia richiesto alcuna valutazione – nemmeno meramente incidentale – sulle questioni concernenti l'esistenza e la validità del contratto stesso).*

## GIURISPRUDENZA DI MERITO

[Tribunale di Treviso, sezione prima, sentenza del 8.6.2015](#)

### **Ragione più liquida: sì alla soluzione più agevole**

*Sulla base dell'art. III Cost., secondo il principio di creazione giurisprudenziale della ragione più liquida, in base al quale il Giudice può e deve trovare la soluzione che gli permetta la più agevole soluzione del processo, affrontando subito, per decidere la causa, in deroga all'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., quelle questioni il cui esame è più agevole per risolvere la materia del contendere, anche se sarebbe logicamente successivo rispetto ad altre.*

[Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 16.06.2015](#)

### **Principio della ragione più liquida: l'esame di tutte le questioni rischia di andare a discapito del danneggiato**

*Com'è noto è consentito in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida", analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Il principio citato risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. L'esame di tutte le questioni rischierebbe di andare a discapito dell'interesse e del "danneggiato" e dell'asserito "responsabile".*

[Tribunale di Milano, sentenza del 3.12.2014, n. 14383](#)

### **Accertamento della cessazione della materia del contendere con sentenza divenuta irretrattabile; giudicato esterno; principio della c.d. "ragione più liquida"**

*Laddove sia intervenuto un accordo tra le parti nel corso del giudizio e, conseguentemente, sia stata accertata la cessazione della materia del contendere da parte del giudice mediante sentenza divenuta irretrattabile, detta circostanza è idonea a valere come giudicato rispetto ai fatti ad essa sottesi. Tutte le volte in cui due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause si risolve in una premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata (c.d. giudicato esterno). Ne consegue che nell'altro giudizio è precluso il riesame dello stesso punto di fatto e di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Il vincolo derivante dal giudicato esterno, alla luce dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento sia che questo*

*risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente all'pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purché risulti, dall'esame dei rispettivi scritti difensivi, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio. Secondo il principio, di elaborazione dottrina e ormai recepito dalla giurisprudenza, della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile. Pertanto, dato che il principio della "ragione più liquida" impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.*

[Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 17.9.2014](#)

**Ragione più liquida: il giudice può direttamente decidere su una subordinata senza esaminare prima le altre domande**

*Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.. Ne discende che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.*

[Tribunale di Potenza, sentenza del 14.8.2013](#)

**Ragione più liquida: il giudice può esaminare la sola questione assorbente**

*In base alla c.d. ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.*

[Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 31.1.2013](#)

**Ragione più liquida: il giudice può rigettare la domanda basandosi solo sulla questione assorbente**

*Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.*

Si veda anche la [NOTA di D'AMATO Quando c'è una "ragione più liquida"](#) (Annotazione sentenza del Tribunale di Palermo, sezione seconda, del 31.01.2013)

**DOTTRINA**

[DELLI PRISCOLI, Il giudicato implicito alla luce del nuovo orientamento delle sezioni unite in tema di nullità negoziali](#)

La Nuova Procedura Civile